

AMBITO SOCIALE C04

(Piedimonte Matese – capofila, Ailano, Alife, Alvignano, Baia Latina, Caiazzo, Capriati a Volturno, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello Matese, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Riardo, Roccaromana, Ruviano, S. Angelo d'Alife, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico e Valle Agricola)

REGOLAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

(APPROVATO DAL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE NELLA SEDUTA DEL 17.02.14)

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	Pag. 2
ART. 2 – DESTINATARI e CONDIZIONI PER L'ACCESSO	Pag. 2
ART. 3 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI EROGABILI	Pag. 2
ART. 4 – DOMANDA DI CONTRIBUTO	Pag. 3
ART. 5 – AMMISSIONE AL CONTRIBUTO	Pag. 3
ART. 6 – PARAMETRO REDDITUALE	Pag. 4
ART. 7 – PARAMETRO REDDITUALE DI UFFICIO	Pag. 4
ART. 8 – DEFINIZIONE GRADUATORIA	Pag. 4
ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	Pag. 5
ART. 10 - DEFINIZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	Pag. 6
ART. 11 – ORGANIZZAZIONE, TEMPI E IMPORTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO	Pag. 6
ART. 12 – TERMINE E SOSPENSIONE	Pag. 6
ART. 13 - DIRITTI ED OBBLIGHI DELL'UTENTE	Pag. 7
ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	Pag. 7
ART. 15 – NORME DI RINVIO	Pag. 7

ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione da parte dell'Ambito Territoriale C04 di contributi economici in forma diretta ad integrazione del reddito a singoli cittadini o nuclei familiari, residenti nei Comuni afferenti all'ambito stesso, che versano in condizione di disagio socio-economico.

Gli interventi di natura economica disciplinati dal presente regolamento hanno l'obiettivo di garantire un livello minimo di sussistenza a chi si trovi in disagiate condizioni economiche e personali a causa di gravi limitazioni personali, familiari o sociali.

ART. 2 – DESTINATARI e CONDIZIONI PER L'ACCESSO

I destinatari degli interventi economici sono:

- i cittadini residenti nei Comuni afferenti all'Ambito Sociale C04;
- gli stranieri e gli apolidi temporaneamente presenti nell'Ambito, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ad altri servizi e interventi dell'Ambito, della Provincia, della Regione e dello Stato d'appartenenza.

Per poter accedere al contributo i destinatari devono:

- A) avere un "ISEE" non superiore a 12 volte il "minimo vitale" mensile per una persona¹.
- B) avere un "PARAMETRO REDDITUALE", definito dall'art. 6, tenuto conto di qualsiasi altra entrata economica a qualunque titolo percepita e da chiunque erogata, non superiore a 12 volte il "minimo vitale" mensile per una persona;
- C) avere un "PARAMETRO REDDITUALE D'UFFICIO", definito dall'art. 7, calcolato sulla base degli indicatori di consumo, non superiore a 12 volte il "minimo vitale" mensile per una persona.

I soggetti destinatari (singoli o componenti del nucleo familiare), inoltre, per essere ammissibili al contributo economico:

- A) non devono essere titolari di attività lavorative autonome e di impresa;
- B) non devono essere titolari di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari, diversi dai terreni, ubicati in qualunque località, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che non deve risultare inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e anche se classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5 non deve avere una rendita catastale di valore superiore ad € 491.86;
- C) non devono essere titolare di diritti di proprietà su terreni di superficie superiore ai 5.000 metri quadri;
- D) non devono essere titolari di più di un bene mobile registrato, fatta eccezione per i beni mobili intestati da almeno 7 anni;
- E) non devono avere un tenore di vita, considerati anche gli indicatori di consumo, accertato dall'Assistente Sociale, incompatibile con lo stato di necessità e bisogno.

Ove possibile, gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi degli art. 433 e 434 del codice civile sono preliminarmente convocati a cura del servizio sociale competente, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel definire gli interventi di sostegno alla persona, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Si precisa che qualora più richiedenti appartenenti a nuclei familiari diversi dichiarino di usufruire della medesima fornitura di energia elettrica saranno dichiarati non ammissibili.

ART. 3 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI EROGABILI

I contributi possono essere erogati come:

- *ordinari*, volti a sostenere economicamente singoli o nuclei familiari in stato di bisogno per un periodo non superiore a 6 mesi continuativi, promuovendone capacità e risorse;

1

Per "minimo vitale" si intende il livello minimo di capacità economica necessaria per affrontare le spese di prima necessità. Il valore del minimo vitale individua un limite di riferimento per l'analisi del singolo caso e per la definizione di un progetto di aiuto che tenga conto, oltre che della eventuale concessione di contributi economici, di tutte le altre risorse ed interventi nella disponibilità dei servizi.

Il minimo vitale mensile è assunto pari all'importo delle pensioni integrate al trattamento minimo, in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento, riparametrato in funzione del numero di componenti del nucleo familiare secondo la scala d'equivalenza adottata per calcolare l'ISEE e aggiornato annualmente con provvedimento del Dirigente competente.

- *straordinari*, ossia una tantum, per far fronte ad una spesa improvvisa, non prevedibile, necessaria e straordinaria, che compromette gravemente l'equilibrio economico del beneficiario che normalmente è in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni

I destinatari possono beneficiare ogni anno solo di una tipologia di contributo.

E' rimessa all'Amministrazione dei singoli Comuni la determinazione con atto espresso della quota di risorse economiche da destinare a ciascuna delle due tipologie di contributi nell'ambito delle risorse programmate.

ART. 4 – DOMANDA DI CONTRIBUTO

La richiesta di contributo deve essere presentata per iscritto dall'interessato, da un parente (art. 433 Codice Civile), o dall'amministratore di sostegno, dal Tutore o Curatore, su apposito modulo (*cf. all. A*), allegando, pena l'esclusione, l'ISEE in corso di validità del nucleo familiare di appartenenza, copia del documento di riconoscimento del richiedente e del beneficiario, copia delle bollette di pagamento utenze energia elettrica (ENEL) relative ai consumi riferiti all'anno precedente la presentazione dell'istanza, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità dei bisogni.

La richiesta di *contributo ordinario* deve essere presentata presso l'Ufficio di Cittadinanza del Comune di residenza entro le ore 12,00 del 31 marzo di ogni anno ovvero in una data diversa secondo le indicazioni del Coordinamento istituzionale.

La richiesta di contributo *economico straordinario* non è soggetta a nessuna scadenza e può essere sempre presentata all'Ufficio di Cittadinanza del Comune di residenza, allegando alla stessa oltre la documentazione indicata al comma 1 altresì la documentazione necessaria a dimostrare la spesa improvvisa, non prevedibile, necessaria e straordinaria.

Le domande di ammissione devono essere firmate e compilate in tutte le loro parti per l'esatta determinazione degli adempimenti indicati nel presente Regolamento, pena l'esclusione. L'istanza, indirizzata all'Ufficio di Cittadinanza, ed i relativi allegati, hanno valore di autocertificazione delle informazioni in esse contenute, analogo valore assumono tutte le informazioni ulteriori richieste e successivamente fornite.

ART. 5 – AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Le richieste di contributo sono esaminate e verificate ai fini dell'ammissibilità dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato da ciascun Comune dell'Ambito, adeguatamente supportato dalla competente Assistente sociale.

Il RUP procede

- 1) ad escludere le domande di contributo non sottoscritte, incomplete ovvero carenti di uno o più dei documenti richiesti dall'art. 4 pena l'esclusione, dandone comunicazione al richiedente;
- 2) ad inviare successivamente le domande formalmente ammissibili all'Assistente Sociale di competenza per la verifica in capo al destinatario del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 per l'accesso al contributo.

L'Assistente Sociale analizza il parametro ISEE, nonché il parametro reddituale e il parametro reddituale di ufficio ai sensi dell'art. 6, ed in caso di esito positivo, effettua la visita domiciliare per la verifica del tenore di vita, e la compilazione di una specifica scheda (*cf. all. B*), con assegnazione del relativo punteggio ai sensi del successivo art. 8.

L'esito della indagine sociale è trasmesso al RUP, che, in presenza di un esito negativo, provvede a comunicare per iscritto al richiedente il diniego, e, in presenza di un esito positivo, formula al Dirigente dei Servizi sociali del Comune Capofila una proposta di erogazione del contributo, corredato dall'indagine sociale e dal progetto personalizzato di aiuto concordato con il richiedente. L'ammissione al contributo avviene con determinazione del dirigente dei Servizi Sociali del Comune Capofila, nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'Ambito.

Il RUP del Comune interessato provvederà a redigere la graduatoria delle richieste ammissibili al contributo sulla base dei criteri individuati dall'art. 8. Il RUP, tenuto conto degli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale, provvederà ad individuare gli utenti ammessi a contributo indicando per ciascuno l'entità del contributo e, in seguito, provvederà a trasmettere gli atti amministrativi alla Responsabile dei Servizi Sociali, Culturali e Demografici del Comune capofila per i successivi adempimenti.

Nell'ambito dell'unica graduatoria di accesso per singolo Comune e fermi restando i requisiti di ammissibilità, il Comune può ammettere al beneficio anche tutti i richiedenti, individuando criteri di graduazione e di differenziazione; il Comune potrà impegnare i cittadini beneficiari anche in periodi dell'anno diversificati, al fine di valorizzarne l'attività ed il reimpiego.

Nel caso in cui dovesse emergere, in qualsiasi modo, una o più dichiarazioni false o mendaci, ovvero, dai successivi controlli, falsità nelle dichiarazioni, l'utente sarà dichiarato decaduto dal diritto al contributo, fatta salva ogni eventuale ed ulteriore conseguenza anche penale a suo carico.

ART. 6 – PARAMETRO REDDITUALE

Il parametro reddituale è costituito dal totale degli emolumenti percepiti a qualsiasi titolo dal singolo o dai componenti il nucleo familiare (ossia redditi da lavoro, da pensione, da fabbricati, ecc. ivi compresi quelli non soggetti a tassazione quali, rendite, INAIL, assegni o indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, invalidità civile, assegni di frequenza, buoni libro, borse di studio, contributi per pagamento fitto, contributi straordinari per il pagamento utenze, integrazioni al reddito percepite, ecc...) diviso l'indice parametrico usato per il calcolo ISEE. Il parametro reddituale è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{PARAMETRO REDDITUALE} = \text{ISEE} + \frac{\text{importi annui delle entrate assistenziali e di natura risarcitoria}}{\text{Indice parametrico usato per l'ISEE}}$$

ART. 7 – PARAMETRO REDDITUALE DI UFFICIO

Il parametro reddituale d'ufficio è calcolato sulla base degli indicatori di consumo applicando la seguente formula:

$$X = \frac{[1,35 (Uel + A + M + AB)]}{\text{Indice parametrico usato per l'ISEE}}$$

X = parametro reddituale d'ufficio;

Uel = valore dei consumi relativi alle utenze dell'anno solare precedente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda relative a elettricità;

A = valore dei consumi presunti in relazione alla proprietà di tutti i *motoveicoli* (es. *automobili, autocarri*): per ogni *motoveicolo*, acquista un valore pari a :

- 5000 euro se l'auto è di cilindrata superiore a 1401 cc ed è stata immatricolata fino ai 4 anni precedenti a quello di riferimento ai fini dell'accesso al reddito;
- 4000 euro se di cilindrata compresa tra 801 e 1400 cc ed immatricolata fino ai 4 anni antecedenti a quello di riferimento;
- 2000 euro alle auto immatricolate negli anni precedenti ai 4 di cui sopra;

M = valore dei consumi presunti in relazione alla proprietà di tutti i motocicli immatricolati: per ogni motociclo, avrà valore di:

- 3000 euro se l'immatricolazione è avvenuta fino ai 4 anni precedenti a quello di riferimento e la cilindrata supera i 301 cc;
- 2000 euro se l'immatricolazione è avvenuta fino ai 4 anni precedenti a quello di riferimento e la cilindrata è compresa fra i 126 e i 300 cc;
- 1000 euro se il motociclo è stato immatricolato fino ai 4 anni precedenti a quello di riferimento e la cilindrata del veicolo è di 125 cc;
- 500 euro per i motocicli immatricolati anteriormente ai 4 anni precedenti a quello di riferimento;

AB = valore dei consumi presunti in relazione all'abitazione in cui si vive.

- Per coloro che sono proprietari di unità immobiliari AB avrà valore uguale all'importo dell'ICI dovuto moltiplicato per il seguente coefficiente ($1000/\text{indicare aliquota comunale ICI} * 7/1000$);
- Per coloro che conducono in locazione unità abitative si indica l'importo annuale corrisposto per il canone detraendo l'importo in franchigia di 3.787,00 euro; per i canoni annuali uguali o inferiori all'importo di Euro 3.787,00, AB ha valore pari a zero.

ART. 8 – DEFINIZIONE GRADUATORIA

La graduatoria è redatta, in ordine decrescente, in base alla somma dei punteggi derivanti dalla valutazione di:

- a) parametri reddituali (tra quelli previsti dall'art. 2 sarà tenuto in considerazione quello di valore maggiore); (Max punti 16)
- b) valutazione della situazione e composizione del nucleo familiare; (Max punti 14)
- c) verbale visita domiciliare; (Max punti 20)

Il parametro reddituale di Ufficio determina l'attribuzione del punteggio secondo le fasce di appartenenza di seguito riportate:

Parametro Reddituale	Punteggio
0	16
Da 0,1 a 750,00	14
Da 750,01 a 1.500,00	12
Da 1.500,00 a 2.250,00	10
Da 2.250,01 a 3.000,00	8
Da 3.000,01 a 3.750,00	6
Da 3.750,01 a 4.500,00	4
Da 4.500,01 a 5.945,16	2
Oltre 5.945,16	0

La valutazione è effettuata su caratteristiche familiari ed abitative, attribuendo uno specifico punteggio alle diverse condizioni e precisamente :

- 1) Monogenitorialità o assenza di uno dei genitori in nuclei con figli minori: si considera tale anche l'assenza temporanea di uno dei genitori se per ospedalizzazione prolungata, ricovero in regime residenziale in strutture di recupero per tossicodipendenti e/o alcolisti cronici, detenuti, etc., opportunamente certificate - Punti 1;
- 2) Figli minori presenti nel nucleo - per ogni minore Punti 0,50 fino a Max 3 Punti;
- 3) Handicap grave accertato ai sensi dell'art. 3 c. 3 della legge n. 104/92 e/o invalidità superiore al 66% di uno o più figli presenti nel nucleo familiare - per ciascun componente con handicap grave e/o invalidità superiore al 66% Punti 1 fino a Max 3 Punti;
- 4) Handicap accertato ai sensi dell'art. 3 c. 1 e 2 della legge n. 104/92 e/o invalidità non superiore o uguale al 66% di uno o più figli presenti nel nucleo familiare - per ciascun componente con handicap e/o invalidità non superiore o uguale al 66% -Punti 0,50 fino a Max 3 Punti;
- 5) Titolo di possesso della unità immobiliare adibita ad abitazione principale:
 - i. In proprietà, uso gratuito, usufrutto o altro titolo (es. alloggio abusivo, contratti non registrati) - Punti 0;
- ii. In affitto da enti pubblici - Punti 1;
 - iii. In affitto da privati -Punti 2;
 - iv. Sistemazione di emergenza su disposizione degli organi comunali -Punti 3;
 - v. Senza tetto - Punti 4.

A parità di punteggio, è stabilita la preferenza nell'ordine appresso indicato, secondo i seguenti criteri:

- 1) nucleo con maggior numero di minori in età inferiore a tre anni;
- 2) nucleo con maggior numero di minori in età compresa fra 3 e 10 anni;
- 3) nucleo con minore gestante;
- 4) richiedente più giovane di età.

ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio, in base all'art. 5, è assicurata da:

- 1) Ufficio di Cittadinanza,
- 2) RUP del Comune associato e Assistente Sociale di competenza;
- 3) Dirigente dei servizi sociali del Comune capofila.

L'Assistente Sociale di competenza ha il compito, altresì, di:

- a) predisporre, custodire ed aggiornare la cartella degli utenti in carico per i quali deve essere garantita la segretezza delle informazioni fornite;
- b) predisporre il PSI;
- c) effettuare le verifiche almeno ogni tre mesi e provvedere all'aggiornamento del PSI sulla base degli esiti delle verifiche;

L'Ufficio Contrasto alla Povertà ha il compito di:

- a) monitorare il servizio;
- b) risolvere o attivare le procedure necessarie per la risoluzione di eventuali criticità nella realizzazione del servizio in collaborazione con l'Assistente Sociale competente.

ART. 10 - DEFINIZIONE PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

Il Progetto Individualizzato è destinato ai beneficiari del servizio (cittadini singoli e/o nuclei familiari); viene elaborato dall'Assistente Sociale di competenza del singolo comune qualora il richiedente è inserito in graduatoria e deve necessariamente prevedere:

- la natura del bisogno rilevato
- gli obiettivi che si intendono raggiungere
- i risultati attesi
- le azioni specifiche
- le figure professionali impegnate
- la quantità, la modalità, la frequenza dell'intervento
- la durata complessiva del progetto

Il Progetto Individualizzato inoltre deve

- esplicitare le modalità previste per garantire la fuoriuscita da percorsi esclusivamente assistenziali
- analizzare dettagliatamente la condizione di povertà
- prevedere attività che possano stimolare le capacità reattive della famiglia e dei soggetti interessati
- promuovere percorsi di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo.

Il progetto viene definito e condiviso con l'utente e tiene conto non solo del bisogno del singolo ma anche del nucleo familiare, prevedendo momenti di verifica e di valutazione per eventuali modifiche e miglioramenti.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti per età e condizione fisica atte a poter svolgere attività lavorativa, viene proposto loro, nell'ambito del Progetto Individualizzato, la partecipazione ad attività socialmente utili, quale percorso di inserimento lavorativo e/o stimolo delle capacità reattive della famiglia, finalizzata alla fuoriuscita da percorsi esclusivamente assistenziali.

ART. 11 – ORGANIZZAZIONE, TEMPI E IMPORTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Il contributo economico ordinario non può essere superiore all'importo mensile di € 250,00 ed all'importo annuale di € 1.500,00.

In ogni caso l'elargizione del contributo avviene sulla base dell'attività effettivamente svolta, anche in più rate relative al prolungarsi delle attività e tenuto conto della collocazione del richiedente nella graduatoria degli ammessi.

Il contributo economico straordinario può variare da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, erogabile una tantum, non ripetibile nel corso dell'anno e non cumulabile con il contributo ordinario.

Qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dai servizi sociali, il Comune può erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.

Il beneficiario è tenuto a comunicare al RUP del Comune di residenza tutte le variazioni della condizione economica e sociale del nucleo che si registrano nel corso di attuazione del progetto personalizzato al fine di rivalutare il bisogno anche con conseguente sospensione nell'erogazione del contributo.

ART. 12 – TERMINE E SOSPENSIONE

L'erogazione del contributo ha termine, con effetto immediato, in caso di:

- rinuncia;

- decesso del destinatario se singolo;
- trasferimento della residenza in un comune non appartenente all'Ambito;
- rivalutazione del bisogno con conseguente venire meno della condizione di accesso di cui all'art 2;
- perdita dei requisiti di ammissione;
- mutate condizioni del beneficiario accertate dall'Assistente Sociale.

L'erogazione del contributo viene sospesa in caso di violazione degli obblighi previsti dal successivo art. 15.

ART. 13 - DIRITTI ED OBBLIGHI DELL'UTENTE

L'utente beneficiario del servizio ha il diritto di:

- conoscere il presente regolamento;
- conoscere il funzionamento e gli obiettivi del servizio prima dell'avvio;
- conoscere l'assistente sociale alla quale eventualmente indirizzare e/o comunicare osservazioni, contestazioni e variazioni.

L'utente beneficiario del servizio ha nel contempo l'obbligo di:

- seguire le indicazioni contenute nel PSI;
- avvertire l'assistente sociale in caso di temporanea assenza dal proprio domicilio
- comunicare ogni eventuale variazione di situazione economica e/o sociale nel corso del progetto individualizzato.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale.

ART. 15 – NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.